



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE SECONDA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio,

visto il ricorso di [redacted] S.p.A. diretto all'applicazione della misura atipica del divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione se non concordati nei confronti dei soci e garanti della società [redacted]

[redacted] rilevato che [redacted] - che è il soggetto individuato dalla società quale destinatario della misura - non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza, malgrado la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

considerato che, in udienza, la ricorrente ha esplicitato la ragione della richiesta da essa formulata individuandola nel rischio di un pignoramento da parte dei creditori personali dei soci delle azioni di loro proprietà, pignoramento che potrebbe compromettere il percorso di risanamento intrapreso dalla società e sarebbe di pregiudizio per i creditori, in considerazione delle difficoltà di governance che ne potrebbero derivare;

ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento atteso che:

- appare assai più probabile che l'istituto di credito proceda a pignoramento presso terzi nei confronti dei soci piuttosto che al pignoramento delle azioni da essi detenute, il cui valore è allo stato nullo, giacché [redacted] è in procedura ed ha patrimonio netto ampiamente negativo, e destinato a rimaner tale anche in futuro, posto che il percorso di risanamento prospettato dalla società prevede la cessione a terzi dell'intero compendio aziendale;
- non necessariamente il pignoramento di azioni priva il socio debitore del diritto di voto, e, in ogni caso, il Codice della crisi ha predisposto strumenti diretti ad evitare che il percorso di

risanamento deciso dall'organo amministrativo sia ostacolato dai soci (o da chi per essi) tramite l'esercizio del diritto di voto: sino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi prescelto la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa; non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi in presenza delle condizioni di legge; la delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale delle imprese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [redacted] S.p.A. diretto all'applicazione della misura atipica del divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione se non concordati nei confronti dei soci e garanti della società [redacted]

Verona, 31 ottobre 2023

Il Giudice Designato
dott.ssa Monica Attanasio